

Domanda:

Se l'art. 258 del D.Lgs n. 152/06 comma 4 sanziona il trasportatore per l'inesattezza e l'incompletezza dei dati sul formulario, è sanzionabile anche il produttore?

Risposta (a cura della dott.ssa Stefania Pallotta):

Il 1° comma dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il trasporto dei rifiuti avvenga con l'accompagnamento del formulario di identificazione, imponendo che tale documento contenga le principali informazioni relative ad ogni singolo trasporto di rifiuti (quali, ad esempio, mittente, destinatario, tipologia e quantità del rifiuto).

Il successivo 2° comma del menzionato art. 193, correlando al formulario un complesso sistema di sottoscrizioni e controfirme con funzione di assunzione di responsabilità per il trasporto effettuato, corresponsabilizza mittente, trasportatore e destinatario in ordine a veridicità e completezza delle informazioni annotate sul formulario. Tutti i dati normativi convergono in questa direzione: in primo luogo, il richiamato 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il formulario sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore; inoltre, la disposizione prosegue, statuendo che una copia del documento rimanga presso il mittente e che le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, siano acquisite una dal destinatario e le altre due dal trasportatore; infine, la norma impone che la quarta copia, recante la firma del titolare del sito finale di smaltimento o recupero, sia ritrasmessa dal vettore al mittente.

Nel quesito ci è stata chiesta quale sia la posizione del produttore-mittente dei rifiuti oggetto del trasporto. Per quanto riguarda in dettaglio il produttore, la legge pone a suo carico una serie di oneri correlati ad assunzioni di responsabilità anche sul piano sanzionatorio, in ossequio al principio comunitario "chi inquina paga". Oltre ai già illustrati obblighi derivanti dal citato articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006, sul produttore gravano anche gli oneri individuati dall'art. 188 del medesimo decreto, all'assolvimento dei quali la legge correla una esenzione di responsabilità per eventuali trasporti illegali: in particolare, il 3° comma del citato articolo 188 esclude la responsabilità del

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti alla duplice condizione che questi abbia conferito a soggetti autorizzati e, entro tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, abbia ricevuto la quarta copia del formulario datata e controfirmata dal destinatario finale oppure abbia comunicato alla Provincia la mancata ricezione della stessa. Con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico ambientale la posizione di responsabilità del produttore risulta ulteriormente rafforzata; infatti, agli oneri già previsti per i detentori dall'abrogato art. 10, 3° comma del D.Lgs. n. 22/1997 (ora corrispondente al vigente art. 188, 3° del D.Lgs. n. 152/2006) se ne aggiunge uno nuovo imposto dall'art. 188, 4° comma del nuovo Testo unico ambientale, non eliminato dalle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4/2008: in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14 e D 15 dell'Allegato B della parte quarta del medesimo decreto, ad escludere la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento non basta la mera ricezione della quarta copia del formulario con data e sigla del destinatario finale, ma occorre anche la ricezione del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B.

In conclusione, si ritiene che anche il produttore-mittente del carico di rifiuti possa essere chiamato a rispondere delle violazioni concernenti il formulario di identificazione dei rifiuti e possa conseguentemente essere assoggettato alla sanzione prevista dall'art. 258, comma 4° del D.Lgs. n. 152/2006.

Pubblicato il 7 aprile 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.